

Dipartimento: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. B01456 del 09/04/2013

Proposta n. 5272 del 09/04/2013

Oggetto:

A.M.A. S.p.A. - Modifica non sostanziale alla determinazione di Autorizzazione Integrata Ambientale n. B2520 del 31/03/2011 e s.m.i., ai sensi dell'art. 29 - nonies del Titolo III-bis del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., impianto T.M.B. di Via Salaria 981, Roma.

OGGETTO: A.M.A. S.p.A. – Modifica non sostanziale alla determinazione di Autorizzazione Integrata Ambientale n. B2520 del 31/03/2011 e s.m.i., ai sensi dell’art. 29 – nonies del Titolo III-bis del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., impianto T.M.B. di Via Salaria 981, Roma.

Gestore : A.M.A. S.p.A.
P.IVA e C.F. : 05445891004
Sede Legale : Via Calderon de la Barca, 87 – 00142 Roma
Sede Operativa : Via Salaria, 981 – 00138 Roma
Durata : 5 (cinque) anni a partire dal 31/03/2011

**IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE**

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione regionale Attività Produttive e Rifiuti;

VISTA l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. : *“Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”*;

PREMESSO che la società A.M.A. S.p.A. con sede legale in Roma – Via Calderon de la Barca 87 – P.IVA e C.F. 05445891004 – gestisce l’impianto integrato di trattamento rifiuti sito in Roma, Via Salaria n. 981, in forza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui alla Determinazione n. B2520 del 31/03/2011 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 11019/U del 19/02/2013, acquisita al prot. n. 33985/DB/04/13 del 20/02/2013 con la quale la società A.M.A. S.p.a. ha fatto istanza di autorizzazione per operazione di trasferimento RU CER 20.03.01 presso l’impianto TMB di Via Salaria, allegando la seguente documentazione, tutta a firma del Dott. Ing. Giovanni Fiscon, iscritto all’Ordine degli Ingg. della Provincia di Roma al n° 12429:

- Relazione Tecnica Asseverata Impianto TMB Salario con dichiarazione di attestazione della non sostanzialità dell'intervento;
- Scheda A.1 – Mod. 2012 – informazioni generali;
- Scheda C.1 – Mod.2012;
- Scheda C.5 – Mod. 2012;
- Scheda C.6 – Nuova Relazione Tecnica dell'Area di Stoccaggio;
- Scheda C.7 – Mod. 2012 – Nuovo schema a blocchi assetto futuro;
- Scheda C.11 – Mod. 2012 – Planimetria Nuova Area di Stoccaggio;

VISTO il Decreto Ministeriale n.1 del 03/01/2013 con il quale Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha nominato il *Commissario per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma* (di seguito Commissario), ai sensi dell'art.1, comma 358, della Legge 24/12/2012, n.228;

VISTA la procedura di infrazione del 17/06/2011 n. 2011/4021, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ed il successivo deferimento alla Corte di Giustizia europea in data 21/03/2013 per non conformità alla direttiva europea 1999/31/Ce;

VISTO il Decreto Ministeriale n.100 del 25/03/2013 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha integrato il citato decreto specificando ulteriormente i poteri del Commissario al fine di superare la procedura di infrazione sopra richiamata;

CONSIDERATO che i decreti ministeriali di cui sopra, individuano gli impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani esistenti nella Regione Lazio, con capacità autorizzata residua di trattamento, come possibile soluzione al fine di evitare il ricorso allo stato d'emergenza ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa dell'Unione Europea in materia di rifiuti;

CONSIDERATO che

- presso l'impianto AMA è già autorizzata, ma non è ancora attiva, l'operazione di trasferimento R13 per i rifiuti organici da raccolta differenziata per un quantitativo pari a 200 t/g;
- l'impianto TMB, ai sensi della Determinazione A.I.A. n. B2520 del 31/03/2011 e s.m.i, come riportato a pag. 6 dell'allegato tecnico alla suddetta Determinazione, è già autorizzato alle operazioni di trasfereza e stoccaggio R13/D15 dei rifiuti urbani in ingresso, oltre allo stoccaggio dei rifiuti prodotti gestito in deposito temporaneo come definito dall'art.183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo la planimetria allegata in appendice II alla richiamata determina e che tali quantitativi possono essere riepilogati dalla seguente tabella I:

Tipologia rifiuto in ingresso	Area (mq)	R13	D15
Rifiuti urbani conferiti non trattati dall'impianto (ingombranti non triturbabili nelle aree G)	100	120 t/g	-
Rifiuti urbani conferiti e trattati dall'impianto (restante parte bacino di conferimento)	1.460	2.680 t/g	
Trasferenza frazione organica da raccolta differenziata (area L)	120	200 t/g	-

L'Area H di 120 mq posta all'interno del bacino di conferimento è un'area di emergenza per il deposito di CDR e scarti. Tale attività è gestita in deposito temporaneo come definito dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006. In tale area è normalmente consentito lo stoccaggio del materiale in ingresso al bacino di conferimento per il trattamento presso l'impianto.

- l'attività di trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato richiesta verrebbe effettuata in una porzione del bacino di conferimento, in area ove già avviene lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto, per complessivi 350 mq. individuata dalla lettera Onella planimetria allegata all'istanza e sostitutiva dell'appendice II alla Determinazione A.I.A. n. B2520 del 31/03/2011. La tabella delle operazioni di trasferimento e stoccaggio R13/D15 su indicata, verrebbe così modificata:

Tipologia rifiuto in ingresso	Area (mq)	R13	D15
Rifiuti urbani conferiti non trattati dall'impianto (ingombranti non triturbabili nelle aree G)	100	120 t/g	-
Rifiuti urbani conferiti e trattati dall'impianto (restante parte bacino di conferimento, area P)	1.110	2.180 t/g	
Trasferenza frazione organica da raccolta differenziata (area L)	120	200 t/g	-
Trasferenza rifiuti urbani indifferenziati (nuova area M)	350	500 t/g	-

L'Area H di 120 mq posta all'interno del bacino di conferimento è un'area di emergenza per il deposito di CDR e scarti. Tale attività è gestita in deposito

temporaneo come definito dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006. In tale area è normalmente consentito lo stoccaggio del materiale in ingresso al bacino di conferimento per il trattamento presso l'impianto.

In caso di necessità le adiacenti aree L ed M potranno essere usate totalmente per attività di trasferimento della frazione organica da raccolta differenziata ovvero per attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati.

PRESO ATTO che tale richiesta è finalizzata, in caso di necessità, al conferimento della quota di rifiuto urbano indifferenziato, non trattata in impianti AMA per sopraggiunti limiti tecnologici e/o autorizzativi, in altri impianti di recupero/smaltimento regionali e/o extraregionali autorizzati secondo quanto disposto dai Decreti ministeriali citati;

PRESO ATTO, in particolare, della relazione tecnica contenente dichiarazione timbrata e firmata dal Dott. Ing. Giovanni Fiscon, iscritto all'Ordine degli Ingg. della Provincia di Roma al n° 12429, allegata all'istanza di modifica non sostanziale di cui sopra attestante la non sostanzialità dell'intevento, in quanto le modifiche richieste:

- non comportano un aumento o una variazione delle emissioni in atmosfera, in quanto le operazioni di trasferimento saranno effettuate all'interno di area chiusa, già autorizzata, dotata di sistema di captazione dell'aria con relativo abbattimento delle arie esauste e di un sistema di raccolta reflui e loro trattamento;
- non comportano aumenti né variazioni della quantità dei rifiuti trattati rispetto a quanto già autorizzato, in quanto l'operazione di trasferimento R13 viene effettuata nelle medesime aree e nel rispetto dei medesimi quantitativi già autorizzati per operazioni di stoccaggio dei rifiuti in ingresso;
- non comportano la gestione di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche diverse rispetto a quelle già autorizzate;
- non comportano modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti;

VISTA la nota prot. n.10658/U del 18/02/2013, acquisita al prot. n.32445/DB/04/13 del 18/02/2013 con cui AMA s.p.a. richiede di precisare che l'impianto TMB di Via di Salaria risulta autorizzato ai sensi dell'A.I.A. rilasciata con Determinazione Regionale n.B2520/2011 e s.m.i., a trattare 234.000 t/annue, corrispondenti ad una media giornaliera di circa 750 t/g con operatività dell'impianto su 6 gg./settimana per 52 settimane/anno;

VISTA la nota prot. n. 124049 del 16/10/2008 con la quale la Regione Lazio, in risposta ad una medesima richiesta relativamente all'impianto di compostaggio di Maccarese, nel Comune di Fiumicino (RM), gestito dalla stessa A.M.A. s.p.a. (nota prot. n. 44024/U del 26/09/2008), autorizzato con Decreto Commissariale n.36/2005, ha risposto che il quantitativo giornaliero autorizzato deve *intendersi come quantitativo medio su base annua con operatività dell'impianto su 6 gg./settimana per 52 settimane/anno*;

TENUTO CONTO che l'impianto TMB, come riportato a pag. 6 dell'allegato tecnico della Determinazione A.I.A. n. B2520 del 31/03/2011 e s.m.i., è autorizzato alle operazioni di trasferimento e stoccaggio R13/D15 dei rifiuti urbani in ingresso, oltre allo stoccaggio dei rifiuti prodotti gestito in deposito temporaneo come definito dall'art.183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo la planimetria allegata in appendice II alla richiamata determina e per i quantitativi che possono essere riepilogati dalla tabella I su riportata;

CONSIDERATO pertanto di dover specificare che il quantitativo di 750 t/g risulta un limite giornaliero di trattamento dell'impianto TMB e non un limite di accettabilità in ingresso, potendo l'impianto contare su aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso dimensionate per quantitativi maggiori, fermo restando il limite annuale di accettabilità pari a 234.000 t/anno;

RITENUTO pertanto, di dover apportare le modifiche alla più volte citata Determinazione n. B2520/2011, per i seguenti aspetti:

- sostituire la frase riportata a pag. 7 dell'allegato tecnico alla Determinazione:

“La AMA S.p.A., e, per essa, il proprio legale rappresentante pro tempore, è autorizzata ad accettare, e dunque trattare presso l'impianto TMB, una quantità pari a 750 t/giorno corrispondenti a 234.000 t/anno.”

con la seguente frase:

La AMA S.p.A., e, per essa, il proprio legale rappresentante pro tempore, è autorizzata ad accettare presso l'impianto TMB, una quantità pari a 234.000 t/anno, corrispondenti ad una media di circa 750 t/g. Il limite di trattamento giornaliero dell'impianto è pari a 750 t/g.

- integrare la frase riportata a pag. 6 dell'allegato tecnico alla Determinazione:

“Le operazioni di gestione autorizzate presso l'impianto TMB sui rifiuti di cui sopra sono richiamate di seguito:

Operazioni di recupero:

- R13 – Messa in riserva.
- R4 – Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici.
- R3 – Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi.

Operazioni di smaltimento:

- D15 – Deposito preliminare.
- D8 – Trattamento biologico.

L'impianto è autorizzato allo svolgimento di tutte le operazioni sopra richiamate purché avvengano in un ciclo di produzione complesso ed unitario.”

aggiungendo la seguente frase e relativa tabella:

Le attività di trasferimento e stoccaggio dei rifiuti in ingresso autorizzate presso l'impianto sono riassunte dalla seguente tabella:

Tipologia rifiuto in ingresso	Area (mq)	RI3	DI5
Rifiuti urbani conferiti non trattati dall'impianto (ingombranti non triturbabili nelle aree G)	100	120 t/g	-
Rifiuti urbani conferiti e trattati dall'impianto (restante parte bacino di conferimento, area P)	1.110	2.180 t/g	
Trasferenza frazione organica da raccolta differenziata (area L)	120	200 t/g	-
Trasferenza rifiuti urbani indifferenziati (nuova area M)	350	500 t/g	-

L'Area H di 120 mq posta all'interno del bacino di conferimento è un'area di emergenza per il deposito di CDR e scarti. Tale attività è gestita in deposito temporaneo come definito dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006. In tale area è normalmente consentito lo stoccaggio del materiale in ingresso al bacino di conferimento per il trattamento presso l'impianto.

In caso di necessità le adiacenti aree L ed M potranno essere usate totalmente per attività di trasferimento della frazione organica da raccolta differenziata ovvero per attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati.

VERIFICATO, a seguito dell'istruttoria d'ufficio, che i suddetti interventi non ricadono nelle ipotesi di variante sostanziale, secondo quanto stabilito al punto 3.2.1 della richiamata D.G.R. 239/2008;

ATTESO che la Società ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie, ai sensi della D.G.R. n. 956/2009, per modifiche non sostanziali all'A.I.A., come verificato dalla attestazione di versamento effettuata in data 09/04/2013;

RITENUTO, pertanto, di poter assentire la richiesta della Società in questione;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

- I. che nulla osta, a favore della A.M.A. S.p.A. – C.F./P.IVA 05445891004 e per essa al proprio legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Calderon de la Barca, 87 – 00142 Roma, per l'impianto integrato di trattamento rifiuti sito in Roma, Via Salaria n. 981, alla variante non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata

Ambientale (A.I.A.) di cui alla Determinazione n. B2520 del 31/03/2011, relativamente alle seguenti modifiche:

- integrazione, in caso di necessità, dell'attività di trasferta del rifiuto urbano indifferenziato, da effettuarsi presso l'area O riportata nella planimetria allegata, al conferimento della quota di rifiuto urbano indifferenziato, non trattata in impianti AMA per sopraggiunti limiti tecnologici e autorizzativi, in altri impianti di recupero/smaltimento regionali autorizzati;
 - sostituzione dell'appendice II alla Determinazione Regionale n.B2520/2011 e s.m.i., intitolata "Planimetria Nuove Aree di Stoccaggio e Trasferenza", con la planimetria allegata alla presente determina, intitolata "Planimetria Aree di Stoccaggio e di Trasferenza Rifiuti Organici ed Indifferenziati";
 - sostituzione dello schema a blocchi riportato in appendice I alla Determinazione Regionale n.B2520/2011 e s.m.i., con lo schema a blocchi allegato alla presente determina;
2. di modificare la Determinazione n. B2520 del 31/03/2011 dal titolo : "AMA S.p.A. - Salaria. Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi." rilasciata ad A.M.A. S.p.A. – C.F./P.IVA 05445891004 e per essa al proprio legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Calderon de la Barca, 87 – 00142 Roma, per l'impianto integrato di trattamento rifiuti sito in Roma, Via Salaria n.981, come segue:
- la frase a pag. 7 dell'allegato tecnico alla Determinazione n.B2520/2011: "La AMA S.p.A., e, per essa, il proprio legale rappresentante pro tempore, è autorizzata ad accettare, e dunque trattare presso l'impianto TMB, una quantità pari a 750 t/giorno corrispondenti a 234.000 t/anno." **è sostituita** dalla seguente frase:

La AMA S.p.A., e, per essa, il proprio legale rappresentante pro tempore, è autorizzata ad accettare presso l'impianto TMB, una quantità pari a 234.000 t/anno, corrispondenti ad una media di circa 750 t/g. Il limite di trattamento giornaliero dell'impianto è pari a 750 t/g.
 - la frase a pag. 6 dell'allegato tecnico alla Determinazione n.B2520/2011: "Le operazioni di gestione autorizzate presso l'impianto TMB sui rifiuti di cui sopra sono richiamate di seguito:
Operazioni di recupero:
- R13 – Messa in riserva.
- R4 – Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici.
- R3 – Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi.

Operazioni di smaltimento:

- D15 – Deposito preliminare.

- D8 – Trattamento biologico.

L'impianto è autorizzato allo svolgimento di tutte le operazioni sopra richiamate purché avvengano in un ciclo di produzione complesso ed unitario." **è integrata** aggiungendo le seguenti frasi e relativa tabella:

Le attività di trasferimento e stoccaggio dei rifiuti in ingresso autorizzate presso l'impianto sono riassunte dalla seguente tabella:

Tipologia rifiuto in ingresso	Area (mq)	R13	D15
Rifiuti urbani conferiti non trattati dall'impianto (ingombranti non triturbabili nelle aree G)	100	120 t/g	-
Rifiuti urbani conferiti e trattati dall'impianto (restante parte bacino di conferimento, area P)	1.110	2.180 t/g	
Trasferenza frazione organica da raccolta differenziata (area L)	120	200 t/g	-
Trasferenza rifiuti urbani indifferenziati (nuova area M)	350	500 t/g	-

L'Area H di 120 mq posta all'interno del bacino di conferimento è un area di emergenza per il deposito di CDR e scarti. Tale attività è gestita in deposito temporaneo come definito dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006. In tale area è normalmente consentito lo stoccaggio del materiale in ingresso al bacino di conferimento per il trattamento presso l'impianto.

In caso di necessità le adiacenti aree L ed M potranno essere usate totalmente per attività di trasferimento della frazione organica da raccolta differenziata ovvero per attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati.

3. di prescrivere alla Società l'aggiornamento delle garanzie finanziarie, ai sensi della D.G.R. n. 239/2009 e s.m.i., rispetto a quelle già prestate, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di emanazione del presente atto, ed in particolare:
 - le garanzie dovranno essere redatte secondo gli schemi di polizza previsti dalla D.G.R. n. 239/2009 e s.m.i. – Allegato B;

- l'importo complessivo da garantire, comprensivo delle modifiche del presente atto, dovrà risultare pari ad € 2.640.000,00, secondo le modalità di calcolo della stessa D.G.R.;
- la durata della copertura finanziaria dovrà essere pari alla durata della autorizzazione di cui alla Determinazione n.B2520/2011, maggiorata di due anni;
- dovrà essere fatto esplicito riferimento alla Determinazione n.B2520/2011, nonché al presente atto.

La presentazione delle garanzie finanziarie nei tempi sopra indicati costituisce, a tutti gli effetti, fase integrativa dell'efficacia del presente atto.

L'attività di trasferimento autorizzata dovrà avvenire nel rispetto del massimo quantitativo annuale autorizzato con la Determinazione n.B2520/2011 in ingresso all'impianto (234.000 t/anno) ed esclusivamente in ambiente chiuso dotato di sistema di captazione dell'aria con relativo abbattimento delle arie esauste e delle emissioni odorigene. Tali sistemi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e dovranno essere tali da rispettare i limiti di emissione in atmosfera nonché odorigeni stabiliti dalla normativa vigente e dal Piano di Monitoraggio e Controllo. Gli Enti di controllo vigileranno sul rispetto di quanto prescritto.

La società dovrà mantenere costantemente puliti i piazzali e le vie interne dell'impianto nonché assicurare la perfetta efficienza dei sistemi di raccolta reflui e loro trattamento.

La società dovrà assicurare durante le fasi di carico e scarico:

1. il controllo della dispersione di polveri consentendo lo scarico esclusivamente all'interno del bacino predisposto;
2. il controllo della diffusione di sostanze maleodoranti riducendo i tempi di permanenza dei rifiuti specie nella stagione calda;
3. il controllo dei rischi di inquinamento delle falde assicurando l'efficienza e funzionalità del bacino di conferimento, nonché dei pozzetti di recupero dei rifiuti liquidi;
4. il controllo della proliferazione di roditori e insetti adottando un programma di interventi periodici di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione delle aree e delle strutture impiegate per la trasferimento dei rifiuti.

I mezzi atti al trasporto dei rifiuti, sia in ingresso che in uscita dopo l'attività di trasferimento, dovranno abbandonare il sito nel più breve tempo possibile.

Per quanto non modificato dal presente atto, resta fermo il rispetto di tutto quanto riportato nella Determinazione n. B2520 del 31/03/2011 e s.m.i..

Il presente provvedimento sarà notificato alla A.M.A. S.p.A. dal Direttore Regionale della Direzione Attività Produttive e Rifiuti della Regione Lazio e trasmesso all'ARPA Lazio - sezione provinciale di Roma, alla Provincia di Roma e a Roma Capitale, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.).

Lo stesso dovrà essere conservato dalla Società congiuntamente alla Determinazione n. B2520 del 31/03/2011 della quale è parte integrante e sostanziale, ed esibito agli Organi di controllo a semplice richiesta.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il Direttore del Dipartimento
Programmazione Economica e Sociale
(Dott. Guido Magrini)